



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/12 DEL 4.06.2020

Oggetto: Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL). Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Allegato alla Delib.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017. Rettifica degli artt. 4 e 5 e modifica dell'art. 11.

L'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica premette che con le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali l'Amministrazione regionale ha inteso disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo ed esse costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianificazione comunale per l'utilizzo e la fruizione dei litorali; l'ultima versione di tali Linee Guida, più volte aggiornate nel corso degli anni, è quella allegata alla Delib.G.R. n. 10/5 del 21.2.2017.

L'Assessore premette ancora che gli articoli 40 e 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 hanno attribuito ai Comuni (oltre alle funzioni inerenti all'elaborazione e all'approvazione dei Piani di utilizzo dei litorali) le funzioni di rilascio e gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo aventi ad oggetto aree scoperte o che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, nonché le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo e il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

L'Assessore soggiunge infine che la legge regionale 3 luglio 2017, n. 11, all'art. 34, ha disposto un'ulteriore attribuzione di funzioni ai Comuni, e in particolare ha previsto che, dopo la lettera c) del comma 1 del citato articolo 41 (demanio marittimo - funzioni dei Comuni) è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari".

L'Assessore fa quindi presente che, in seguito a tale nuovo riparto di competenze amministrative tra Regione e Comuni, è opportuno sottoporre ad un mero adeguamento i corrispondenti articoli delle succitate Linee Guida e precisamente: l'art. 4 (rubricato "Funzioni della Regione") e l'art. 5 (rubricato "Funzioni dei Comuni").



In particolare, per le suddette motivazioni, l'Assessore propone le seguenti rettifiche all'art. 4 dell'allegato alla deliberazione della Giunta n. 10/5 del 21.2.2017, concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL):

1. al primo comma, al secondo periodo, dopo le parole "nautica da diporto", è aggiunta la seguente frase: ", tranne quelle di cui all'art. 41, comma 1, lett. c-bis della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, come interpretato dalla Delib.G.R. n. 58/21 del 27.12.2017";
2. al primo comma, all'inizio del terzo periodo, prima delle parole "Sono inoltre", è aggiunta la seguente frase: "Fuori da tali casi,";
3. al punto 2, dopo le parole "nautica da diporto", è aggiunta la seguente frase: ", a meno che, in entrambi i casi, lo specchio acqueo sia destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis";
4. al punto 3, dopo le parole "(ad esempio pesca)" è aggiunta la seguente frase: "; nel caso di concessioni aventi sia finalità turistico-ricreative che di nautica da diporto, la competenza è della Regione se lo specchio acqueo non è destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis".

Per le medesime motivazioni, in via complementare, l'Assessore propone le seguenti rettifiche all'art. 5 dell'allegato alla deliberazione della Giunta n. 10/5 del 21.2.2017:

1. al primo comma, dopo le parole "della L.R. n. 9/2006", è aggiunta la seguente frase: "come modificato dall'art. 34 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11,";
2. al primo comma, dopo le parole "di facile rimozione", è aggiunta la seguente frase: "e le strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica di cui comma 1, lett. c-bis,".

Oltre all'opportunità di tali rettifiche testuali alle Linee Guida, l'Assessore osserva inoltre che, nelle more dell'adozione del suddetto Piano di Utilizzo dei Litorali, alcune primarie esigenze, necessarie ad una più sicura e razionale gestione del litorale devono comunque essere valutate e risolte.

In particolare, l'Assessore riferisce che alcuni Enti locali e imprenditori turistici hanno segnalato la presenza di numerose aree libere, appartenenti al demanio marittimo, adiacenti a spiagge solitamente frequentate da bagnanti e tuttavia spesso abbandonate e soggette a pericolo di incendio



e accumulo di immondizia. Tali situazioni si trasformano spesso in vere e proprie discariche a cielo aperto che di certo non qualificano l'immagine della Sardegna come destinazione turistica, e, soprattutto, rappresentano un grave fattore di rischio per le strutture limitrofe.

Orbene, l'Assessore ritiene che l'assenza di un Piano di Utilizzo dei Litorali non giustifichi tale stato di fatto, le cui conseguenze non attengono soltanto alla programmazione dell'uso dei litorali, riservata ai Comuni, ma anche all'immagine turistica dell'intera Regione, oltre che sulla sicurezza e salubrità delle aree frequentate dai fruitori della spiaggia.

Ritiene quindi l'Assessore, al fine di risolvere tale criticità, pur nelle more dell'approvazione dei P.U. L., di consentire alle amministrazioni comunali di assentire in concessione agli imprenditori già operanti in strutture limitrofe, con regole ben definite, le aree interessate, anche potenzialmente, dalle situazioni sopra individuate; in tal modo, oltre ad eliminare le situazioni di rischio e degrado, si porterebbero a reddito le aree interessate, si migliorerebbe l'offerta in termini di servizi ai fruitori dell'arenile e si attiverebbero nuovi posti di lavoro.

Per le suddette motivazioni, l'Assessore propone una modifica all'art. 11 dell'allegato alla deliberazione della Giunta n. 10/5 del 20.2.2017, concernente le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL), con l'introduzione, alla fine dell'articolo, del seguente periodo:

“In assenza di Piano di utilizzo dei litorali, le amministrazioni comunali possono altresì rilasciare, in favore delle attività di campeggio, già operanti in strutture limitrofe, nuove concessioni demaniali, anche pluriennali, funzionali a salvaguardare dal rischio di incendi i beni, immobili o non immobili, demaniali o non demaniali, confinanti con il campeggio; laddove compatibile con il perseguimento di tale finalità pubblica, potrà contestualmente autorizzarsi l'esercizio di attività complementari rispetto a quelle ricettive quali, a titolo esemplificativo: installazione di attrezzature per il tempo libero, fruizione occasionale dell'ambiente naturale, attività sportive, spettacoli all'aperto, a condizione che la concessione non implichi aumento della capacità ricettiva, già assentita e comprovata dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività”.

Il testo della proposta è stato sottoposto all'esame della Conferenza permanente Regione - Enti Locali ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 1/2005, in data 6 maggio 2020.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA



- di rettificare e modificare le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) così come in appresso.

A) L'art. 4 delle Linee Guida è così rettificato e riformulato:

Articolo 4

(Funzioni della Regione)

“Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale e le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali marittime od opere di difficile rimozione. Sono comunque di competenza regionale tutte le concessioni demaniali marittime per finalità connesse alla pesca o alla nautica da diporto, tranne quelle di cui all'art. 41, comma 1, lett. c-bis della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, come interpretato dalla Delib.G.R. n. 58/21 del 27.12.2017. Fuori da tali casi, sono inoltre da ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 41 e, pertanto, non oggetto di delega a favore dei Comuni:

1. le concessioni rilasciate a favore dei Comuni, anche quando abbiano ad oggetto superfici scoperte od opere di facile rimozione, in quanto la qualità di concedente e di concessionario non possono far capo al medesimo Ente;
2. le concessioni aventi ad oggetto zone di mare territoriale e le concessioni aventi oggetto misto (specchio acqueo ed area a terra), con finalità di nautica da diporto, a meno che, in entrambi i casi, lo specchio acqueo sia destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis;
3. le concessioni aventi finalità miste, quali finalità turistico-ricreative e altre finalità (ad esempio pesca); nel caso di concessioni aventi sia finalità turistico-ricreative che di nautica da diporto, la competenza è della Regione se lo specchio acqueo non è destinato alla finalità di cui al citato art. 41, comma 1, lett. c-bis;
4. le concessioni aventi ad oggetto specchi acquei (gavitelli e pontili amovibili) prospicienti le concessioni demaniali marittime di competenza dei Comuni destinati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare ed al posizionamento di giochi acquatici;
5. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali e opere di difficile rimozione.



6. l'emanazione dell'ordinanza balneare”.

B) L'art. 5 delle Linee Guida è così rettificato e riformulato:

Articolo 5

(Funzioni dei Comuni)

“Oltre alle competenze descritte dall'art. 41 della L.R. n. 9/2006, come modificato dall'art. 34 della L. R. 3 luglio 2017, n. 11, inerenti l'elaborazione ed approvazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali, il rilascio e la gestione delle concessioni con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo e della navigazione interna aventi ad oggetto le aree scoperte, le aree che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, e le strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica di cui comma 1, lett. c-bis, e alle competenze disciplinate dai successivi articoli 12 e 13, sono trasferite ai Comuni le funzioni inerenti:

1. le concessioni aventi ad oggetto superfici occupate virtualmente (cavi, cavidotti, tubi e condotte interrato o poggiate sul demanio marittimo, piscine);
2. le concessioni aventi ad oggetto tipologie strutturali miste ed in particolare aree scoperte o coperte con strutture di facile rimozione cui siano annesse opere di difficile rimozione o pertinenze di modeste dimensioni, sino ad massimo di mq. 60 di superfici coperte, quali: spogliatoi per i dipendenti, depositi per attrezzature balneari, bagni, cucine, locali tecnici, camminamenti, tubi di adduzione;
3. le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e di atterraggio di natanti quando siano strumentali all'esercizio delle attività previste nelle concessioni di competenza delle Amministrazioni comunali, nonché le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio e gavitelli richiesti da soggetti che non siano titolari di concessioni demaniali marittime (per es. corridoi di lancio destinati al Kite-surf);
4. le funzioni di cui all'art. 68 del codice della navigazione per quanto di competenza;
5. le autorizzazioni al transito di mezzi gommati sugli arenili per la pulizia dei medesimi e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture di facile rimozione delle categorie contemplate al presente articolo;
6. le attività di polizia amministrativa, di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione, nonché di determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 400/1993, connesse con l'esercizio delle funzioni conferite (utilizzo del demanio marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di



competenza comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionata costituisca violazione dell'ordinanza balneare e/o degli artt. 1161 e 1164 del codice della navigazione”.

C) L'art. 11 delle Linee Guida è così modificato e riformulato:

Articolo 11

(Strutture ricettive e sanitarie)

“In assenza dei Piani d'utilizzo del litorale le amministrazioni comunali, sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano, dovranno comunque garantire alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici e campeggi) e sanitarie, collocate entro i 1.000 metri dalla linea di battigia, ambiti sufficienti a fornire all'utenza ricettiva gli essenziali servizi di spiaggia finalizzati alla balneazione.

Le amministrazioni comunali dovranno rilasciare le suddette concessioni entro la misura stabilita secondo i seguenti parametri, sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano, che le stesse abbiano una lunghezza non inferiore ai 150 metri e non siano interessate da concessioni demaniali marittime in misura percentuale superiore a quella indicata all'articolo 23:

- Campeggi 1 metro quadro punto ombra per ogni ospite, per un massimo di 40 metri di estensione lineare di fronte spiaggia;
- Tre stelle: 3,5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva;
- Quattro stelle: 5 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività ricettiva;
- Cinque stelle e strutture sanitarie: 6 metri quadri punto ombra per posto letto certificato dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie di offrire ai propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate concessioni demaniali semplici a carattere stagionale anche su litorali ghiaiosi o rocciosi. A tal fine le Amministrazioni comunali possono rilasciare autorizzazioni per il posizionamento di piattaforme balneari completamente amovibili, che dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare.

Nell'ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano praticabili forme di gestione consortile da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, dovrà essere preferita la struttura frontista e/o più prossima all'ambito demaniale richiesto.



Dovrà infatti essere preferito il richiedente che offra superiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico e/o sanitario, in considerazione specialmente della maggiore vicinanza della propria struttura alla zona costiera richiesta.

Nell'ipotesi di strutture ricettive e/o sanitarie poste a distanze uguali o comunque con distacchi fra loro non rilevanti (100 metri), la superficie assentibile dovrà essere frazionata con nesso di proporzionalità rispetto ai parametri riportati al secondo comma.

In assenza di Piano di utilizzo dei litorali, le amministrazioni comunali possono altresì rilasciare, in favore delle attività di campeggio, già operanti in strutture limitrofe, nuove concessioni demaniali, anche pluriennali, funzionali a salvaguardare dal rischio di incendi i beni, immobili o non immobili, demaniali o non demaniali, confinanti con il campeggio; laddove compatibile con il perseguimento di tale finalità pubblica, potrà contestualmente autorizzarsi l'esercizio di attività complementari rispetto a quelle ricettive quali, a titolo esemplificativo: installazione di attrezzature per il tempo libero, fruizione occasionale dell'ambiente naturale, attività sportive, spettacoli all'aperto, a condizione che la concessione non implichi aumento della capacità ricettiva, già assentita e comprovata dal titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività”;

- di approvare il testo come sopra integrato e modificato delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 10/5 del 10.2.2017 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas